




AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 056417600629

Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo
Organizzativo e Affari Generali
UOC Gestione Giuridica e Sviluppo Organizzativo
U.O.S. Acquisizione e amministrazione risorse umane
Via Pindemonte, 88 - 90129 Palermo
Telefono: 091/7033912 - FAX 091/7033972
EMAIL: matricolare@asopalermo.org
WEB www.asopalermo.org



28 AGO. 2012

DATA

Rif.

PROT. N° SG2

251PP

Comunicazione trasmessa solo VIA
FAX, sostituisce l'originale ai sensi
dell'art. 6, comma 2, Legge 412/1991

Ai Direttori dei Dipartimenti Sanitari
Ai Direttori dei Distretti Sanitari.
Ai Direttori F.I.O. dei PP. OO.
Ai Coordinatori sanitari e amministrativi dei distretti ospedalieri
Al Direttore della UOC Progettazione e manutenzioni
Al Direttore della UOC Provveditorato
Al Direttore della UOC Facility management
Al Direttore della UOC Bilancio e programmazione
Al Direttore della UOC Contabilità analitica e patrimonio
Al Direttore della UOC Contabilità generale e gestione tesoreria
Al Direttore UOC Coordinamento Staff Strategico.
In staff alla Direzione Aziendale
Al Direttore della UOC Programmazione e organizzazione
delle attività di cure primarie
Al Direttore della UOC Integrazione socio-sanitaria
Al Direttore della UOC Medicina Legale
All' Ufficio Relazioni con il Pubblico

LORO SEDI

OGGETTO: D.M. 18 dicembre 2009, n. 206 - patologie connesse a causa di servizio.

Si ritiene opportuno rendere noto il contenuto di un parere reso dal Dipartimento della Funzione pubblica, in riscontro ad apposito quesito formulatogli in merito all'obbligatorietà della richiesta di accertamento dello stato di malattia nei confronti dei dipendenti per i quali ricorre una delle circostanze di esenzione dall'obbligo di reperibilità di cui all'art. 2 del D.M. 18 dicembre 2009, n. 206, con particolare riferimento quella indicata in oggetto

Il Dipartimento della Funzione Pubblica al riguardo ha rimandato a quanto già evidenziato nel parere n. 2/2010 pubblicato sul proprio sito internet, circa la necessità del possesso della documentazione formale di supporto e la necessità che il collegamento con l'infermità riconosciuta come dipendente da causa di servizio risulti dalla certificazione e dalla documentazione medica.

Il Dipartimento innanzitutto rammenta, che l'art. 2 del D.M. 206/2009 ha elencato alcune fattispecie di esclusione dall'obbligo di reperibilità basata sulla ricorrenza di determinate patologie molto gravi (quelle che richiedono la cura mediante terapie salvavita di cui al comma 1, let. a), o di determinate malattie per le quali già in precedenza l'amministrazione ha avuto diretta contezza (infortuni sul lavoro, di cui al comma 1, let. b) o per le quali è stato già effettuato un accertamento legale (comma 1, let. c) e d), che prevedono le malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio e gli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità legalmente riconosciuta dalle strutture competenti).

Le ipotesi di esclusione, prosegue il Dipartimento della Funzione Pubblica, sono quindi motivate da un'esigenza di economicità dell'azione amministrativa; in sostanza la ratio della norma è quella di evitare una duplicazione di attività, lì dove un accertamento è stato già effettuato ovvero vi sia una conoscenza già acquisita, e nonché accessi al domicilio o appuntamenti ambulatoriali infruttuosi, in presenza di patologie gravi che richiedono frequenti visite e terapie cicliche con pesanti esiti patologici.

In tali ipotesi, comunque, l'amministrazione può riconoscere la sussistenza del regime di esenzione solo quando sia in possesso della necessaria documentazione formale, consistente nella documentazione relativa alla causa di servizio, all'accertamento legale dell'invalidità, alla denuncia di infortunio e nel certificato di malattia che giustifica l'assenza dal servizio e che indica la causa di esenzione.

La previsione dell'art. 2 del decreto non ha naturalmente modificato il dispositivo legislativo di cui all'art.55 septies, comma 5, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (che stabilisce l'obbligatorietà del controllo fiscale sulle assenze per malattia dei dipendenti sin dal primo giorno, sia pure con le modifiche di cui all'ultima formulazione, ndr); tuttavia, è chiaro che l'introduzione in via regolamentare di fattispecie di esenzione dalla reperibilità non può influire sull'obbligo per l'amministrazione di richiedere la visita fiscale, per la necessità di evitare attività amministrativa inefficace con il rischio di un esborso ingiustificato.

Pertanto, ad avviso del Dipartimento della Funzione Pubblica, è necessario distinguere il caso in cui l'amministrazione è già in possesso della predetta documentazione formale ed il caso in cui non ne abbia ancora la disponibilità.

Nella prima ipotesi, l'amministrazione si astiene dal richiedere la visita fiscale poiché il controllo potrebbe risultare infruttuoso, ricorrendo le condizioni per l'esenzione della reperibilità nei confronti del dipendente, nella seconda, l'amministrazione deve richiedere l'accertamento sin dal primo giorno di assenza.

In relazione al certificato di malattia che giustifica l'assenza dal servizio e che indica la causa di esenzione, infine lo stesso Dipartimento segnala che il decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e dell'economia e delle finanze, del 18 aprile 2012, pubblicato sulla G.U. n. 128 del 4 giugno 2012, ha modificato, integrandolo, il contenuto del modello di certificato telematico, che per comodità si allega, inserendo la possibilità per il medico di indicare, nell'ambito del riquadro dati diagnosi, se ricorre una patologia grave che richiede terapia salvavita o una malattia per la quale è riconosciuta la causa di servizio o uno stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta, con ovvia semplificazione anche per l'amministrazione titolare del rapporto di lavoro.

Si raccomanda di avere cura di assicurare la massima divulgazione della presente tra tutto il personale (anche mediante affissione ai rispettivi albi) e di vigilare sull'osservanza della medesima.

Il Direttore UOC Coordinamento Staff Strategico in staff alla Direzione Aziendale provvederà a diramare alle UU.OO. di staff stesse la presente direttiva.

Si inoltra altresì copia della presente all'U.R.P per la pubblicazione sul sito dell'Azienda.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dr. Pietro Maria Callagirone)

IL DIRETTORE F. F. DELLA U.O.C.
(Dott.ssa Maria Teresa Badalà)



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dr. Gaetano La Corte)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTTOR ANTONINO RAGUSA

TELEFONO. N 091 703 39 52

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\circulari\patologie connesse a causa di servizio.doc

Allegato A

Certificato di malattia telematico		Copia cartacea per il lavoratore	
Numero di protocollo univoco del certificato (PUC)		Data visita	
Rettifica del certificato (Numero di protocollo univoco del certificato rettificato)			
DATI DEL MEDICO			
Cognome e nome		Codice Regione	Codice ASL/AO
Opera nel ruolo di:		Medico SSN <input type="checkbox"/>	Libero professionista <input type="checkbox"/>
DATI PROGNOSI			
Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal		Viene assistito prognosi clinica a tutto il	
Il lavoratore dichiara di aver completato la propria attività lavorativa alla data di		<input type="checkbox"/> visita	
Traffasi di:	Inizio <input type="checkbox"/>	Continuazione <input type="checkbox"/>	Ritardata <input type="checkbox"/>
Visita:	Ambulatoriale <input type="checkbox"/>	Domestica <input type="checkbox"/>	Primo Soccorso <input type="checkbox"/>
DATI DIAGNOSI			
Cod. Morbologico	La malattia è dovuta ad evento traumatico <input type="checkbox"/>		
Note di diagnosi			
Patologia grave che richiede terapia salvavita <input type="checkbox"/>	Malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio <input type="checkbox"/>	Stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta <input type="checkbox"/>	
DATI DEL LAVORATORE			
RESIDENZA			
Cognome	Nome		C.F.
Via/No. II	a (Comune e Stato estero)		Provincia
RESIDENZA DI DOMICILIO ABITUALE (dati dichiarati dal lavoratore)			
In via/No. II	n.		Provincia
Comune	CAP	Provincia	
RESIDENZA DURANTE LA MALATTIA (dati dichiarati dal lavoratore - da indicare solo se diversi da quelli di residenza o domicilio abituale riportati)			
Nominali va indicato presso l'abitazione (se diversa dal proprio)			
In via/No. II	n.		Provincia
Comune	CAP	Provincia	

Rilasciato ai sensi del DPCM 26 marzo 2008 e del Dlgs n. 150/2009